

STATUTO



DELLA COMUNITA' DI PRIMIERO

Approvato:

- dal Comune di Transacqua con deliberazione consiliare n. 5, dd. 07.04.2008;
- dal Comune di Mezzano con deliberazione consiliare n. 8, dd. 16.04.2008;
- dal Comune di Imer con deliberazione consiliare n. 5, dd. 17.04.2008;
- dal Comune di Canal San Bovo con deliberazione consiliare n. 5, dd. 18.04.2008;
- dal Comune di Tonadico con deliberazione consiliare n.16, dd. 21.04.2008;
- dal Comune di Siror con deliberazione consiliare n. 12, dd. 08.05.2008;
- dal Comune di Sagron Mis con deliberazione consiliare n.02, dd. 15.05.2008;
- dal Comune di Fiera di Primiero con deliberazione consiliare n. 8, dd. 22.05.2008.

INDICE

TITOLO I - Norme generali

- Articolo 1 - Costituzione e denominazione
- Articolo 2 - Sede, stemma e gonfalone
- Articolo 3 - Albo della Comunità
- Articolo 4 - Finalità
- Articolo 5 - Oggetto dello statuto

TITOLO II - Organi di governo, competenze della Comunità e istituti di partecipazione

Capo I - Organi di governo

- Articolo 6 - Organi della Comunità
- Articolo 7 - L'assemblea
- Articolo 8 - Attribuzioni dell'assemblea
- Articolo 9 - Prerogative
- Articolo 10 - Funzionamento dell'assemblea
- Articolo 11 - Presidente
- Articolo 12 - Mozione di sfiducia costruttiva
- Articolo 13 - Compiti del presidente
- Articolo 14 - La giunta
- Articolo 15 - Compiti e funzionamento della giunta
- Articolo 16 - Rinvio

Capo II - Poteri e competenze

- Articolo 17 - Principi
- Articolo 18 - Strumenti di programmazione
- Articolo 19 - Competenze e potestà regolamentare
- Articolo 20 - Trasferimento volontario

Capo III - Forme e Organi di partecipazione

- Articolo 21 - Principi generali
- Articolo 22 - Il tavolo permanente per la concertazione
- Articolo 23 - La partecipazione a mezzo di strumenti informatici e di telefonia mobile
- Articolo 24 - L'obbligo di audizione dei soggetti interessati dal provvedimento
- Articolo 25 - La consultazione popolare
- Articolo 26 - Il referendum
- Articolo 27 - Il difensore civico

TITOLO III - I servizi pubblici e le attività economiche

- Articolo 28 - Servizi pubblici locali
- Articolo 29 - Attività economiche

TITOLO IV - Forme e procedure di coordinamento fra Comunità e comuni

Articolo 30 - Intese

TITOLO V - Bilancio e finanza della Comunità

Articolo 31 - Principi in materia di autonomia finanziaria e modalità di finanziamento. Patrimonio della Comunità

TITOLO VI - Organizzazione della Comunità

Articolo 32 - Principi e criteri di gestione

Articolo 33 - Regolamento di organizzazione

Articolo 34 - Personale

Articolo 35 - Segretario generale

Articolo 36 - Funzione dirigenziale

TITOLO VII - Modifiche dello statuto

Articolo 37 - Modifica dello statuto

TITOLO VIII - Norme programmatiche, transitorie e finali

Articolo 38 - Norme programmatiche in materia di personale

Articolo 39 - Norme programmatiche in materia di finanziamento della Comunità

Articolo 40 - Norme transitorie in materia di elezione della assemblea

STATUTO

TITOLO I

Norme generali

Articolo 1.

Costituzione e denominazione

1. Spezzone di un più vasto sistema – quello alpino, fatto di scambi materiali e immateriali, di regole, di pratiche e di elaborazione politica, la comunità di Primiero si è costituita fin dal medioevo come strumento di organizzazione dello spazio, dell'uso e della gestione delle risorse collettive, saldo e autorevole interlocutore dei poteri pubblici o signorili interni ed esterni alla valle. La comunità di valle intesa tanto nella sua dimensione istituzionale quanto nella sua dimensione amministrativa, sociale, religiosa, economica, è manifestazione e al tempo stesso produttrice di un'identità in continuo divenire, le cui caratteristiche derivano dalla compattezza territoriale della valle, dalla collocazione geografica e dalla conformazione orografica, dal relativo isolamento e dalla distanza da centri urbani, dalla secolare sovrapposizione della giurisdizione politica tirolese a quella ecclesiastica feltrina, da scambi economici di lunga durata con la pianura veneta. La comunità di Primiero affonda altresì le sue radici e la sua ragione d'essere in una secolare pratica di collaborazione tra le amministrazioni comunali di Primiero, da Canal San Bovo a Sagron Mis. La comunità nasce da una lunga consuetudine al lavoro comune concretatosi nelle varie forme di coordinamento tra i responsabili delle amministrazioni, nelle forme consortili di gestione di vari servizi pubblici, nelle numerose iniziative di cooperazione e solidarietà sociale, nella creazione e gestione della azienda elettrica municipalizzata, nella convinta attuazione, negli anni '70 del secolo scorso, dell'istituto comprensoriale.

2. I Comuni di Canal San Bovo, Fiera di Primiero, Imer, Mezzano, Sagron Mis, Siror, Tonadico, Transacqua, costituiscono la Comunità di Primiero, che è ente pubblico locale ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 "*Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*", di seguito indicata legge provinciale n. 3 del 2006, per l'esercizio di funzioni e lo svolgimento di compiti e attività trasferiti dalla Provincia autonoma di Trento, di seguito indicata provincia, ai comuni con obbligo di gestione in forma associata, nonché per l'esercizio di altre funzioni, compiti, attività e servizi, affidati dai Comuni. La Comunità di Primiero viene inoltre costituita a mente della legge 1102 del 03.12.1971, divenendo anche Comunità Montana ai sensi e per gli effetti della citata legge statale n. 1102/1971 e successive modificazioni ed integrazioni

3. La Comunità di Primiero è dotata di autonomia statutaria nell'ambito delle leggi statali e provinciali.

4. Il territorio della Comunità di Primiero è costituito dai territori dei Comuni di cui al comma 2).

Articolo 2.

Sede, stemma e gonfalone

1. La sede legale della Comunità di Primiero è situata nel territorio del Comune di Tonadico.
2. La Comunità è dotata di uno stemma e di un gonfalone, così come raffigurati e descritti nell'allegato al presente statuto.
3. Gli organi della Comunità possono riunirsi anche in sede diversa, purché nel territorio della Comunità su decisione del Presidente della Comunità.
4. Gli uffici della Comunità, nel più ampio principio di sussidiarietà, possono essere dislocati anche in altri Enti per esigenze organizzative ed al fine di favorire l'accesso dei cittadini, anche avvalendosi delle strutture organizzative della Provincia e dei Comuni.
5. Il bollo è il timbro che reca lo stemma della Comunità e che ne identifica gli atti e i documenti.

Articolo 3.

Albo della Comunità

1. La Comunità individua nella sede un apposito spazio di facile accessibilità da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi che la legge, lo statuto ed i regolamenti prevedono siano portati a conoscenza del pubblico. Con apposito regolamento saranno individuati materie ed atti che obbligatoriamente dovranno essere pubblicati presso gli albi dei Comuni facenti parte della Comunità.

2. La Comunità può tenere l'albo previsto al comma 1 anche con modalità informatiche, ovvero mediante altra modalità tecnologica, accessibile al pubblico, per la pubblicazione dei documenti amministrativi di cui al comma 1.

3. La Comunità provvede alla notifica dei propri atti e potrà avvalersi dei messi notificatori dei Comuni.

4. La trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge.

Articolo 4

Finalità

1. La Comunità rappresenta indistintamente le comunità locali che la compongono, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo sostenibile secondo la definizione condivisa dalla Conferenza di Rio de Janeiro del 1992, valorizzando le peculiarità anche ambientali del territorio e le proprietà collettive. La Comunità riconosce nel comune l'ente amministrativo storicamente più vicino alla popolazione e più consono a comprenderne e recepirne le istanze fondamentali ed intende porsi come ente con valenza e funzioni politiche e amministrative sovracomunali, per l'esercizio delle funzioni proprie, trasferite, delegate e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.

2. La Comunità persegue - nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione e di leale collaborazione con i Comuni, le altre comunità e la provincia - lo sviluppo sociale, economico e culturale della popolazione del suo territorio, assicurando ai cittadini, singoli o associati, prestazioni e servizi adeguati nonché idonee forme di informazione e partecipazione in attuazione dei principi di trasparenza e democraticità dell'azione amministrativa.

3. La Comunità favorisce la partecipazione dei cittadini singoli e associati alla vita politica ed amministrativa dell'ente, riconoscendo e favorendo, in conformità allo Statuto, ogni iniziativa autonoma dei cittadini, delle famiglie, delle organizzazioni di volontariato e delle formazioni sociali.

4. La Comunità persegue un giusto equilibrio, sia sotto il profilo della economicità delle attività e dei servizi che della qualità delle prestazioni e del contenimento massimo possibile delle loro ricadute ambientali e dell'equità nella loro distribuzione territoriale, nella dislocazione delle strutture comunitarie e nell'organizzazione dei servizi, fra tutto il territorio, agevolando la crescita delle aree marginali e svantaggiate.

5. La Comunità:

- a) concorre, nell'ambito della legislazione vigente, alla difesa del suolo, alla tutela ambientale e del paesaggio;
- b) ricerca livelli quantitativi e qualitativi di servizi omogenei in tutti i comuni membri, applicando principi di sussidiarietà tra enti e solidarietà fra comuni con maggiori possibilità e quelli più svantaggiati;
- c) tutela e valorizza l'istruzione, la cultura e le tradizioni locali, il patrimonio storico, folcloristico e religioso, ricercando e promuovendo la collaborazione di associazioni, enti e, in particolare, delle istituzioni scolastiche, favorendo la preparazione culturale e la formazione professionale della popolazione;
- d) favorisce il libero associazionismo, le iniziative economiche, sociali e culturali tese a rafforzare il rapporto e l'integrazione tra la dimensione locale, espressa dalla specificità della Comunità, ed i principi e i valori dell'Unione Europea;

- e) svolge, quale centro di sviluppo economico e di progresso civile ed in rapporto alla disponibilità economica, altre attività di pubblico interesse nel territorio comunitario non devolute per legge ad altri Enti, in particolare inerenti allo sviluppo del turismo e della cura della terza età;
- f) promuove una politica di pace e di integrazione etnica attraverso la cultura della tolleranza e della laicità dello Stato;
- g) persegue le proprie finalità attraverso lo strumento della concertazione e della collaborazione con tutte le formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive, culturali e del volontariato operanti nel suo territorio.

Articolo 5.

Oggetto dello statuto

1. Il presente statuto prevede nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 14, comma 4, della legge provinciale n. 3 del 2006:

- a) le attribuzioni degli organi della Comunità e le relative modalità di funzionamento;
- b) le modalità e le procedure di concertazione per assicurare il coinvolgimento dei comuni e l'integrazione fra le rispettive attività amministrative e di erogazione di servizi;
- c) le funzioni, i compiti, le attività il cui esercizio e svolgimento siano trasferiti dalla provincia ai comuni con l'obbligo di gestione in forma associata, nonché le attività e compiti che, nell'ambito delle funzioni esercitate in forma associata, sono mantenute in capo ai singoli Comuni;
- d) le funzioni, i compiti e le attività il cui esercizio e svolgimento siano trasferiti dai comuni alla Comunità;
- e) l'individuazione dei servizi pubblici attinenti alle funzioni attribuite alla Comunità e le relative modalità di gestione;
- f) le modalità per promuovere le pari opportunità tra uomo e donna, anche attraverso la costituzione di appositi organismi, nonché le azioni dirette a rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione alla paritaria partecipazione delle persone nelle istituzioni e nella vita sociale e alla valorizzazione della differenza di genere;
- g) le forme di iniziativa e di partecipazione popolare, il referendum abrogativo, consultivo e propositivo come strumento di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative della Comunità;
- h) gli strumenti di programmazione finanziaria e contabile, anche con riguardo ai rapporti economici e giuridici fra la Comunità e i Comuni, nonché i sistemi di controllo interno, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

2. Per quanto non disposto direttamente da questo statuto si applicano alla Comunità, in quanto compatibili, le corrispondenti leggi provinciali nelle materie attribuite alla potestà legislativa della Provincia, nonché regionali in materia di ordinamento dei comuni, anche con riferimento alle norme in materia di referendum e di altre forme di democrazia diretta, nonché di pari opportunità, di personale e di segretari dei Comuni e degli altri enti locali.

TITOLO II

Organi di governo, competenze della Comunità e istituti di partecipazione

Capo I

Organi di governo

Articolo 6.

Organi della Comunità

1. Sono organi della Comunità:

- a) l'assemblea;
- b) il presidente;
- c) la giunta.

2. Essi costituiscono nel loro complesso il governo della Comunità di cui esprimono la volontà politico amministrativa esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.

3. Fermo restando quanto disciplinato dal presente Statuto, dai regolamenti di funzionamento dell'assemblea e quanto direttamente disciplinato dalla legge, le norme inerenti l'assemblea, la giunta ed il presidente, sono disciplinate da un apposito regolamento approvato dalla assemblea a maggioranza assoluta dei membri assegnati.

Articolo 7.

L'assemblea

1. L'assemblea è costituita dai sindaci dei Comuni facenti parte della Comunità nonché da un ulteriore numero di componenti elettivi pari a due per comune.
2. Le modalità di elezione dei componenti elettivi dell'assemblea sono stabilite dall'articolo 16 della legge provinciale n. 3 del 2006 e dal regolamento di esecuzione previsto dal comma 12 del medesimo articolo.
3. I componenti dell'assemblea esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e dispongono degli stessi diritti e doveri stabiliti dalle leggi regionali con riguardo ai consiglieri comunali. In ogni caso essi assicurano le più opportune forme di informazione agli organi dei Comuni , con le modalità che saranno stabilite dal regolamento.
4. L'assemblea è presieduta dal Presidente della Comunità.

Articolo 8.

Attribuzioni dell'assemblea

1. L'assemblea rappresenta l'intera popolazione dei comuni, determina gli indirizzi politico-amministrativi, gli atti fondamentali di programmazione, di organizzazione della Comunità e ne controlla l'attuazione. Essa ha autonomia organizzativa e funzionale.

2. Spetta all'assemblea:

- a) eleggere e revocare il presidente della Comunità;
- b) eleggere i componenti della giunta, tenuto conto di quanto disposto dal successivo articolo 15 dello Statuto, nonché il revisore dei conti;
- c) approvare gli atti d'indirizzo e di programmazione, ivi incluse la programmazione finanziaria e di bilancio, le linee strategiche per l'esercizio delle funzioni di competenza e la definizione delle politiche dei tributi locali e tariffarie;
- d) approvare i regolamenti e gli atti generali di competenza della Comunità;
- e) organizzare, nel caso in cui l'ambito ottimale del servizio coincida con il territorio della Comunità, i servizi pubblici e individuarne le rispettive forme e modalità gestionali;
- f) nei casi di cui alla lettera e), svolgere le funzioni d'autorità d'ambito nonché approvare le tariffe, i piani industriali e le carte dei servizi nell'ambito delle funzioni, delle attività e dei compiti attribuiti dalla legge e secondo questo statuto;
- g) la pianificazione del territorio e la approvazione del piano territoriale della Comunità, i programmi di sviluppo economico e sociale;
- h) la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale, il bilancio annuale e il rendiconto della Comunità;
- i) le intese, le convenzioni e gli accordi di programma previsti dalla legge provinciale n. 3 del 2006;
- j) i provvedimenti relativi all'amministrazione e organizzazione del personale;
- k) adottare gli atti comportanti impegni di spesa di entità superiore a 1.000.000 euro al netto degli oneri fiscali;
- l) le relazioni sullo stato di realizzazione degli obiettivi programmati;
- m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, le concessioni di opere e/o servizi, la contrazione di mutui e prestiti obbligazionari, che non siano espressamente previsti in precedenti atti fondamentali della assemblea.

3. L'assemblea elegge altresì i componenti di commissioni o organismi della Comunità, nomina i propri rappresentanti presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge o

per statuto, essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche. Le nomine avvengono in forma segreta e con voto limitato.

4. Per l'approvazione dei provvedimenti previsti al comma 2, "lettere a), b), d), e) f), g) del presente articolo è richiesta la maggioranza dei componenti assegnati.

5. Le deliberazioni assembleari di cui alle lettere c), e), f) e g) dell'articolo 8, comma 2 dello Statuto, devono essere approvate, quale condizione della loro efficacia, da almeno cinque consigli dei Comuni della Comunità e che ne rappresentino la maggioranza della popolazione.

6. Le deliberazioni dei consigli comunali previste al comma 1 del presente articolo devono essere adottate entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di approvazione da parte del presidente della Comunità; decorso tale termine le deliberazioni dell'assemblea si intendono approvate.

Articolo 9.

Prerogative

1. Ciascun componente dell'assemblea ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alle deliberazioni dell'assemblea. In particolare ha diritto di:

- a) partecipare alle sedute, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione;
- b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;
- c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino la Comunità.

2. Per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, il componente dell'assemblea ed il componente della giunta ha diritto di prendere visione e ottenere copia dei provvedimenti adottati dalla Comunità e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere i documenti amministrativi e le informazioni utili all'espletamento del mandato.

Articolo 10.

Funzionamento dell'assemblea

1. Le disposizioni riguardanti le procedure per il funzionamento dell'assemblea sono fissate in un apposito regolamento, approvato dall'assemblea a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro sei mesi dalla sua costituzione.

2. Il regolamento di cui al comma 1. dovrà comunque disciplinare le seguenti materie:

- a) la costituzione e il funzionamento dei gruppi assembleari;
- b) la costituzione, le attribuzioni e il funzionamento delle commissioni assembleari;
- c) le modalità di convocazione delle sedute e le norme disciplinanti lo svolgimento delle stesse;
- d) le modalità di effettivo esercizio delle prerogative di cui all'articolo 9 dello Statuto;
- e) le norme inerenti la assunzione dei provvedimenti e di esercizio delle altre attribuzioni della assemblea.

3. Fino all'approvazione del regolamento di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni della legge provinciale n. 3 del 2006 e, per quanto da essa non disposto, le norme in materia di funzionamento del consiglio comunale.

4. L'assemblea si riunisce ordinariamente almeno 3 volte all'anno e comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta di 1/5 dei suoi componenti.

5. In caso di urgenza l'assemblea può essere convocata, prescindendo dal termine previsto dal regolamento, purché l'avviso ai componenti della stessa sia consegnato almeno ventiquattro ore prima.

6. Le deliberazioni dell'assemblea non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti.

7. La assemblea ha autonomia organizzativa e funzionale ed impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

8. Le deliberazioni di competenza della assemblea non possono essere delegate, né adottate in via d'urgenza da altri organi, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica della assemblea nei successivi sessanta giorni a pena di decadenza

9. La assemblea esprime l'indirizzo politico-amministrativo anche mediante risoluzioni ed ordini del giorno concernenti obiettivi e criteri informativi dell'attività dell'Ente. Ove la assemblea, con votazione a maggioranza assoluta dei membri assegnati, attribuisca valore vincolante alla risoluzione, l'attività degli organi dell'Ente deve uniformarsi.

Articolo 11.

Presidente

1. Il presidente della Comunità, viene eletto dall'assemblea fra i suoi componenti a maggioranza dei due terzi dei membri assegnati. Dopo la terza votazione il presidente è eletto a maggioranza assoluta dei membri assegnati.

2. L'elezione ha luogo nella seduta dell'assemblea all'atto della sua prima costituzione e, successivamente, ad ogni turno generale delle elezioni comunali. Ai sensi dell'articolo 16, comma 8 della legge provinciale n. 3 del 2006 la prima seduta dell'assemblea è convocata dal componente più anziano di età.

3. Possono essere candidati alla carica di presidente i componenti dell'assemblea; la carica di presidente è incompatibile con quella di sindaco. Le candidature sono depositate almeno trenta minuti prima dell'ora fissata per la convocazione dell'assemblea e devono essere sottoscritte da un numero di componenti che ne rappresenti almeno il 10%. Non è immediatamente rieleggibile alla carica di presidente chi ha espletato il mandato per tre volte consecutive.

4. Ciascun candidato alla presidenza presenta un proprio documento politico amministrativo, contenente anche il programma di mandato proposto. L'elezione del presidente da parte della assemblea comporta anche la approvazione del programma presentato dal medesimo eletto.

Articolo 12.

Mozione di sfiducia costruttiva

1. Il voto dell'assemblea contrario ad una proposta del presidente o della giunta non comporta le loro dimissioni.
2. Il presidente e i membri della giunta decadono dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea approva per appello nominale una mozione di sfiducia costruttiva motivata, unitamente al nominativo del nuovo presidente e dei nuovi componenti la medesima giunta, sottoscritta da almeno dieci componenti dell'assemblea. Con la medesima procedura può essere sostituito un singolo componente della giunta.
3. La proposta di mozione di sfiducia deve essere posta in discussione non prima di 10 giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Articolo 13.

Compiti del presidente

1. Il presidente è il legale rappresentante della Comunità, presiede l'assemblea e la giunta. Il presidente rappresenta la Comunità, ne promuove l'iniziativa, sovrintende al funzionamento degli Uffici, è responsabile della esecuzione delle decisioni della giunta, cura il normale andamento degli atti amministrativi e svolge ogni altra funzione assegnatagli dalla legge o dalla assemblea.

2. In particolare il presidente:

- a) ripartisce gli affari fra i componenti la giunta della Comunità;
- b) cura l'esecuzione dei provvedimenti dell'assemblea e della giunta;
- c) firma gli atti e i contratti della Comunità, salvo quelli di competenza dei dirigenti;
- d) assicura il buon funzionamento della struttura amministrativa, adottando tutte le misure e le azioni necessarie;
- e) adotta in via di urgenza, motivandone espressamente le ragioni, i provvedimenti di competenza della giunta che devono essere ratificati a pena di decadenza entro i sessanta giorni seguenti;
- f) rappresenta l'Ente in giudizio, su autorizzazione della giunta;
- g) rappresenta anche tramite proprio delegato la Comunità nella assemblea delle Associazioni, Società e Consorzi a cui la stessa partecipa;
- h) assume iniziative atte ad assicurare che aziende speciali, istituzioni, società appartenenti alla Comunità svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dalla assemblea ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta;
- i) promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- j) nomina e revoca i rappresentanti della Comunità presso enti, aziende, società ed istituzioni, qualora la nomina e la revoca non siano attribuite alla competenza della assemblea;
- k) autorizza gli incarichi esterni del personale con qualifica dirigenziale.

3. Il presidente può delegare specifiche attribuzioni che attengano a materie definite ed omogenee a singoli componenti della giunta.

4. Il presidente può altresì incaricare i membri della assemblea per la trattazione di specifiche questioni.

5. Gli atti del presidente non diversamente denominati dalla legge o dallo Statuto assumono il nome di decreti.

6. Il presidente nomina il vicepresidente tra i componenti della giunta e può revocare il medesimo dandone motivata comunicazione alla assemblea nella prima seduta utile.

7. Il vicepresidente coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di cessazione o sospensione dall'esercizio della funzione.

8. In caso di assenza o impedimento del presidente e del vicepresidente ne fa le veci l'assessore più anziano di età.

Articolo 14.

La giunta

1. La giunta è composta dal presidente e da cinque componenti, che assumono la denominazione di assessore della Comunità.
2. La assemblea della Comunità elegge, successivamente alla elezione del presidente, i componenti della giunta, nella prima adunanza, sulla base del documento politico programmatico del presidente, contenente l'indicazione delle deleghe da assegnare ai singoli componenti.
3. Possono essere nominati componenti della giunta, in numero non superiore a due, anche cittadini non facenti parte dell'assemblea, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di componente dell'assemblea e della giunta. Tali componenti partecipano alla assemblea con diritto di parola e senza diritto di voto.
4. La giunta deve essere composta in modo da assicurare la rappresentanza di ambo i generi.
5. La giunta rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina dei nuovi componenti successiva all'elezione del nuovo presidente.

Articolo 15.

Compiti e funzionamento della giunta

1. Nel rispetto delle competenze riservate esclusivamente al presidente e all'assemblea e in armonia con gli indirizzi e le direttive da questa impartite, spetta alla giunta adottare tutti i provvedimenti che non sono riservati dalla legge alla assemblea e che non rientrino nelle competenze attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti al presidente, al segretario ed ai responsabili dei servizi.

2. In particolare svolge attività di impulso e di proposta nei confronti dell'assemblea per quanto riguarda i regolamenti, i piani, i programmi, il bilancio, la gestione del personale, i contratti, gli accordi e le convenzioni.

3. La giunta si riunisce su convocazione del presidente della Comunità. La convocazione è obbligatoria quando venga chiesta da almeno due componenti della giunta.

4. Le riunioni della giunta sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

5. La giunta riferisce annualmente alla assemblea presentando una relazione generale sullo stato di attuazione dei programmi approvati e sul complesso delle attività amministrative dell'Ente, corredata da specifici consuntivi a cura dei singoli assessorati.

Articolo 16.

Rinvio

1. Per quanto non direttamente disposto da questo capo si rinvia alle disposizioni del regolamento di funzionamento dell'assemblea previsto dall'articolo 6, comma 3, del presente statuto.

Capo II

Poteri e competenze

Articolo 17.

Principi

1. La Comunità osserva, nell'esercizio delle funzioni e nello svolgimento dei compiti e delle attività ad essa trasferiti, i principi di imparzialità, leale collaborazione, adeguatezza, sussidiarietà e proporzionalità.

2. L'attività della Comunità è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.

3. L'attività amministrativa della Comunità è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.

4. Se non previsto specificatamente in modo diverso, ciascun procedimento deve essere concluso entro il termine previsto dalla normativa vigente.

5. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, la Comunità assume come criteri ordinari di lavoro il metodo della programmazione e quello della cooperazione con gli altri enti pubblici operanti sul territorio e in primo luogo con i comuni membri.

Articolo 18.

Strumenti di programmazione

1. Oltre i documenti contabili previsionali espressamente previsti dalla legge, sono strumento di programmazione della Comunità i programmi annuali operativi e i progetti speciali integrati.

2. La programmazione pluriennale della Comunità viene realizzata mediante programmi annuali operativi. Il regolamento di contabilità prevede gli opportuni raccordi tra il bilancio di previsione annuale e il programma annuale operativo. La Comunità individua inoltre gli strumenti per il raccordo della programmazione dei Comuni membri della Comunità con il programma annuale operativo, e per il raccordo tra il bilancio pluriennale della Comunità e quello dei Comuni.

3. Oltre che per le finalità specifiche previste dalla legge, la Comunità può attuare i propri fini mediante la predisposizione e l'adozione di progetti speciali integrati, assunti anche d'intesa e con il concorso di altri enti pubblici e privati interessati alla promozione economico-sociale del territorio.

4. I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti speciali integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento e alla loro attuazione, sono regolati da appositi accordi e convenzioni stipulati tra le parti nei modi di legge.

5. Il regolamento di contabilità prevede gli opportuni raccordi tra il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il programma annuale operativo e i progetti speciali integrati.

6. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, la Comunità favorisce e promuove intese e accordi con i comuni membri, con le Comunità limitrofe, anche esterne alla Provincia autonoma di Trento, con gli altri enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati di paesi appartenenti alla Unione Europea.

7. La Comunità assicura l'imparzialità e oggettività delle scelte, l'utilizzazione rigorosa delle risorse, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Promuove la consultazione dei comuni e loro aggregazioni, delle forze sindacali e produttive, dei cittadini singoli ed associati.

8. La Comunità, allo scopo di stabilire i necessari coordinamenti e collegamenti per la redazione e l'aggiornamento del programma annuale operativo, può nominare un Comitato Tecnico Consultivo chiamando a farne parte i rappresentanti degli Enti e delle Associazioni operanti nel territorio della Comunità, nonché tecnici ed esperti. I singoli componenti del comitato possono altresì essere invitati a partecipare alle sedute della assemblea della Comunità dedicate all'esame del Piano annuale.

Articolo 19.

Competenze e potestà regolamentare

1. Ferme restando le disposizioni dell'art.8, della L.P. n.3/2006, la Comunità esercita e svolge le seguenti funzioni:

- ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge provinciale n. 3 del 2006:
 - a) assistenza scolastica ed edilizia scolastica relativa alle strutture per il primo ciclo di istruzione;
 - b) assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali, nonché il volontariato sociale per servizi da gestire in forma associata, ed esclusi gli accreditamenti di enti e strutture e le attività di livello provinciale da identificare d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali;
 - c) edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata;
 - d) urbanistica, ad esclusione delle funzioni amministrative attinenti ad opere di competenza dello Stato, della Regione e della Provincia nonché delle funzioni di pianificazione urbanistica di livello provinciale, e delle funzioni di vigilanza e tutela compatibili con l'ordinamento dei Comuni e con la Costituzione;
 - e) espropriazioni per le opere o gli interventi d'interesse locale a carattere sovracomunale;
 - f) programmazione economica locale e gestione amministrativa e finanziaria delle leggi di intervento nei settori economici per quanto riguarda il rispettivo ambito territoriale, secondo quanto stabilito dalle intese e dagli accordi di programma previsti dalla legge; programmazione socio-economica dello sviluppo prevista per le comunità montane dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna);
 - g) azioni e attività d'interesse locale nell'ambito delle politiche provinciali, attribuite dalla legge o dagli accordi di programma previsti dalla legge: agricoltura, foreste e alpicoltura, incremento della produzione industriale, sviluppo della montagna, artigianato, fiere e mercati, miniere, cave e torbiere, turismo e commercio;
 - h) infrastrutture d'interesse locale a carattere sovracomunale, comprese le infrastrutture scolastiche;
 - i) opere e interventi d'interesse locale a carattere sovracomunale relativi alla prevenzione dei rischi, alla protezione, alla gestione dell'emergenza e al ripristino definitivo dei danni derivanti da calamità pubbliche;
 - j) servizi pubblici d'interesse locale per quanto non già di competenza dei comuni, e in particolare:
 - 1) ciclo dell'acqua, con particolare riguardo ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;
 - 2) ciclo dei rifiuti;
 - 3) trasporto locale;
 - 4) distribuzione dell'energia.

- ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge provinciale n. 3 del 2006, compiti o attività attribuiti dalla legge ai Comuni con l'eventuale obbligo di esercizio associato di tali attività o compiti mediante la Comunità;
- ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge provinciale n. 3 del 2006, le funzioni amministrative ulteriori rispetto a quelle di cui ai precedenti trattini, individuate con legge provinciale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali;
- ai sensi dell'articolo 8, comma 8, della legge provinciale n. 3 del 2006, compiti o attività, già dei Comuni alla data di entrata in vigore della legge, da esercitare obbligatoriamente in forma associata attraverso le Comunità, individuati con decreto del Presidente della Provincia previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali all'unanimità dei suoi componenti;
- le funzioni, i compiti e le attività trasferite volontariamente dai Comuni, secondo quanto previsto dall'articolo 20 del presente Statuto;
- le altre funzioni, nonché gli ulteriori compiti e le attività trasferite dalla legislazione provinciale, secondo le modalità dalla stessa determinate.

2. Il trasferimento dell'esercizio di funzioni, dello svolgimento di compiti e attività alla Comunità comporta la titolarità in capo ad essa dei relativi poteri amministrativi necessari alla loro gestione ed in particolare dei poteri di indirizzo e della potestà regolamentare. Alla Comunità competono le tasse, le tariffe e i contributi relativi ai servizi dalla stessa gestiti.

3. Il trasferimento dell'esercizio di funzioni, dello svolgimento di compiti e attività alla Comunità comporta il subentro di quest'ultima nella titolarità dei rapporti con i terzi, curando di risolvere tutte le trascrizioni, le vulture e le altre incombenze. Qualora tale subentro non fosse praticabile e comunque finché la successione nei rapporti non sia perfezionata, il comune titolare del rapporto opera secondo le direttive disposte dalla Comunità.

Articolo 20.

Trasferimento volontario

1. La Comunità, ai sensi dell'articolo 14 comma 4, lettera f) della legge provinciale n. 3, del 2006, può esercitare le funzioni e svolgere i compiti e le attività trasferiti volontariamente dai Comuni. I Comuni possono trasferire o delegare volontariamente alla Comunità l'esercizio delle funzioni amministrative trasferibili o delegabili.
2. L'individuazione delle funzioni, dei compiti e delle attività oggetto di trasferimento o delega volontario da parte dei Comuni è operata attraverso una ricomposizione unitaria di compiti e attività tra loro omogenei, così da evitare residui gestionali in capo ai Comuni.
3. La Comunità, nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo, assicura in modo unitario e coordinato lo svolgimento dei procedimenti amministrativi, assumendo le potestà, l'attività istruttoria, l'attività tecnico consultiva e l'attività di controllo e vigilanza, nonché i relativi provvedimenti finali.
4. La Comunità, ove eserciti le potestà di cui al comma precedente, assicura, nell'ambito delle varie fasi del procedimento e della gestione, la partecipazione del Comune interessato al procedimento medesimo.
5. Per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni e lo svolgimento dei compiti e delle attività trasferite o delegate ai sensi del comma 1 del presente articolo, la Comunità adotta, previa intesa con i Comuni interessati, un provvedimento con cui stabilisce le modalità organizzative e finanziarie ad esse connesse.
6. Qualora il trasferimento o la delega, non coinvolga tutti i Comuni, in luogo dell'intesa si procede alla stipulazione di una convenzione riguardante la copertura delle spese connesse all'esercizio delle competenze trasferite alla Comunità.
7. I trasferimenti di funzione sono deliberati dai consigli comunali che individuano contestualmente i criteri di riparto delle spese relative.

CAPO III

Forme e Organi di partecipazione

Articolo 21.

Principi generali

1. L'azione amministrativa della Comunità viene esercitata favorendo la più ampia partecipazione dei Comuni e dei cittadini, sia come singoli, sia nelle forme associate riconosciute in conformità alle norme dello Statuto.

2. Lo Statuto fa espressamente salvi, oltre agli speciali istituti di partecipazione previsti dal presente capo, tutti gli altri istituti di partecipazione, moduli procedurali e di amministrazione concertata già previsti dalla L.P. 30 novembre 1992 n. 23, ed in quanto applicabili dal capo IV della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm. e dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm..

3. In conformità alle norme previste dalla L.P. 16 giugno 2006 n. 3, entro sei mesi dall'approvazione dello Statuto la Comunità adotterà apposito regolamento istitutivo ed attuativo degli organi e delle funzioni necessarie a rendere operativi gli istituti di partecipazione previsti dal presente capo.

Articolo 22.

Il tavolo permanente per la concertazione

1. E' istituito il tavolo permanente per la concertazione con funzioni consultive e di iniziativa in tutte le materie di competenza della Comunità, eccetto che nelle seguenti: a) tributi e bilancio; b) espropriazione per pubblica utilità; c) designazioni e nomine.

2. Il tavolo permanente per la concertazione è composto dal Presidente della Comunità, che lo presiede, dall'Assessore competente nella specifica materia, dai rappresentanti nominati dalle Associazioni iscritte in apposito albo della Comunità, operanti ed aventi sede nel territorio della comunità stessa e svolgenti attività di natura economica e non economica.

3. Il tavolo permanente per la concertazione è convocato dal Presidente almeno una volta all'anno e comunque in funzione dell'esame degli atti di indirizzo e programmazione e individuazione delle linee strategiche.

4. Le modalità di costituzione e di funzionamento del tavolo saranno disciplinati in apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

Articolo 23.

La partecipazione a mezzo di strumenti informatici e di telefonia mobile

1. Con apposito regolamento è istituito l'albo telematico della Comunità accessibile da ogni cittadino che abbia compiuto la maggiore età e che risulti iscritto all'anagrafe dei residenti nell'ambito territoriale della Comunità.
2. L'accessibilità all'albo telematico avviene nelle forme della e-mail o dell's.m.s..
3. Ogni avente diritto potrà pubblicare all'albo telematico, nelle forme, modi e termini stabiliti con apposito regolamento, di cui al comma 1 proposte in tutte le materie di competenza della Comunità.

Articolo 24

L'obbligo di audizione dei soggetti interessati dal provvedimento

1. Fatti espressamente salvi gli obblighi di avviso di avvio del procedimento e di facoltà di partecipazione al procedimento previsti dalle leggi vigenti, posti a favore dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, è concessa a favore degli stessi la facoltà di essere sentiti, dal soggetto competente ad adottare il provvedimento finale, a mezzo di audizione personale, anche con l'assistenza di proprio consulente, prima della assunzione del provvedimento finale.

2. L'istanza dovrà pervenire al responsabile del procedimento entro il termine di chiusura del procedimento stesso, come stabilito dalla legge o come diversamente stabilito dall'Amministrazione, ed il responsabile del procedimento dovrà indire l'audizione entro i trenta giorni successivi.

3. L'audizione, ove richiesta, sospende i termini di chiusura del procedimento, che inizieranno a decorrere dalla data di celebrazione della audizione.

Articolo 25

La consultazione popolare

1. La Comunità favorisce la consultazione della intera popolazione presente sul proprio territorio, o anche di gruppi informali di persone, rispetto a temi generali o a specifici temi di interesse collettivo.

2. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme.

3. La consultazione impegna la Comunità alla valutazione delle indicazioni espresse.

4. La consultazione è indetta dall'assemblea su proposta della giunta, dell'assemblea stessa con maggioranza qualificata dei 2/3, da 500 cittadini residenti nel territorio della Comunità che abbiano compiuto 16 anni o da un singolo consiglio comunale con il voto favorevole di almeno 4/5 dei consiglieri assegnati.

5. Nel caso di richiesta popolare le firme dovranno essere raccolte su appositi moduli ed autenticate da un pubblico ufficiale.

6. Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'orario nonché l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità disciplinate da apposito provvedimento dell'assemblea .

Articolo 26

Il referendum

1. La Comunità riconosce il referendum consultivo, propositivo e abrogativo quale strumento di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative dell'ente.

2. Il referendum viene indetto dal Presidente della Comunità su proposta dell'assemblea, che sia approvata con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei componenti assegnati, su proposta sottoscritta da almeno 1000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni facenti parte del territorio della Comunità, o su proposta di 5 Consigli comunali.

3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:

- a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nei due anni precedenti;
- b) al sistema contabile e tributario e tariffario della Comunità;
- c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
- d) al personale della Comunità;
- e) allo statuto della Comunità e al regolamento di funzionamento interno dell'assemblea;
- f) alle materie nelle quali la Comunità condivide la competenza con altri Enti;
- g) ai piani territoriali e urbanistici, ai piani per la loro attuazione e alle relative variazioni:

4. La proposta di referendum è articolata in un'unica domanda formulata in modo breve, chiaro e preciso.

5. La proposta di referendum e il quesito referendario sono depositati presso la segreteria della Comunità da un comitato promotore composto da non meno di 50 elettori aventi i requisiti di cui al comma 2 della presente norma.

6. Il comitato promotore, prima di procedere alla raccolta della firme necessarie, sottopone il quesito referendario al giudizio di ammissibilità di una commissione di garanti esperti nelle materie giuridiche. Detta commissione è disciplinata da apposito regolamento, da emanarsi ai sensi dell'art. 8 dello Statuto.

7. Entro novanta giorni dalla dichiarazione di ammissibilità del referendum il comitato promotore deve depositare presso la segreteria della Comunità la proposta di referendum con il numero prescritto di sottoscrizioni autenticate dai soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n.53.

8. Il referendum è indetto dal presidente della Comunità entro sessanta giorni dall'ammissione. La consultazione viene fissata in un giorno festivo.

9. Il referendum è valido se partecipa la maggioranza degli aventi diritto al voto.

10. Per quanto non direttamente previsto dal presente articolo e nelle more dell'approvazione di uno specifico regolamento di disciplina delle modalità organizzative delle consultazioni referendarie, trovano applicazione le norme regionali in materia di ordinamento dei comuni.

Articolo 27

Il difensore civico

1. E' assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del difensore civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dalla Comunità.

2. Il Difensore Civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo statuto.

3. Previa delibera dell'assemblea la Comunità stipula apposita convenzione con il presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del difensore civico provinciale anche alla Comunità.

4. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa al difensore civico.

TITOLO III

I servizi pubblici e le attività economiche

Articolo 28.

Servizi pubblici locali

1. La Comunità assume i servizi pubblici locali ad essa trasferiti dalla Provincia e dai Comuni, ferme restando le disposizioni dell'articolo 8, commi 7 e 8 della legge provinciale n. 3 del 2006.

2. In particolare la Comunità assume i servizi pubblici relativi al ciclo dell'acqua, al ciclo dei rifiuti, alla distribuzione dell'energia, al trasporto locale, nonché a tutti i servizi connessi all'espletamento e alla gestione delle funzioni trasferite ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 dello Statuto.

3. Nel rispetto del contenuto di cui all'art.14, comma 4, lett c) della L.P. n.3/2006, la Comunità esercita tutte le funzioni amministrative e di governo dell'autorità d'ambito, comprese quelle di direttiva, indirizzo e controllo che l'ordinamento attribuisce al titolare del servizio pubblico. In particolare spetta alla Comunità individuare la modalità di gestione del servizio, fissare la tariffa ed i contenuti del contratto di servizio, oltre che garantire, a tutela degli utenti, l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti gestori.

4. Nel caso in cui determinati servizi pubblici locali siano organizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali che prevedano l'aggregazione di più territori di Comunità, per l'esercizio associato delle funzioni di cui al precedente comma 2, si procede alla stipulazione di una apposita convenzione o alla costituzione di un apposito consorzio, con le altre comunità coinvolte.

5. L'individuazione della modalità di gestione tra quelle previste dall'ordinamento è effettuata sulla base di valutazioni comparative in termini di efficienza, efficacia ed economicità tra le diverse forme di gestione ammesse. A tale fine si procede alla redazione di uno specifico piano industriale che dimostri la sostenibilità ambientale, economica e finanziaria della gestione del servizio pubblico.

6. La determinazione delle tariffe, anche nel caso in cui non vi sia un puntuale obbligo di copertura dei costi di gestione imposto dall'ordinamento, deve dare atto della copertura dei costi che si intendono perseguire con la tariffa adottata e del conseguente eventuale disavanzo di gestione previsto.

Articolo 29

Attività economiche

1. La Comunità, con deliberazione approvata da almeno i 2/3 dei componenti assegnati dell'assemblea, può costituire società per azioni o a responsabilità limitata, acquisire partecipazioni in tali società per lo svolgimento, in regime di concorrenza e nel rispetto dell'ordinamento, di attività imprenditoriali.

2. La scelta di cui al comma precedente deve essere accompagnata dall'individuazione dell'interesse pubblico connesso a tale operazione oltre che da una valutazione del rischio economico al quale saranno soggette le risorse finanziarie pubbliche investite nell'iniziativa imprenditoriale.

TITOLO IV

Forme e procedure di coordinamento fra Comunità e Comuni

Articolo 30.

Intese

1. La Comunità favorisce, ai sensi dell'articolo 8, commi 9 e 10 della legge provinciale n. 3 del 2006, la stipulazione di intese, accordi, convenzioni e ogni altro atto di procedura negoziata diretti ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più enti.

2. Restano in ogni caso salve le disposizioni dell'articolo 13 della legge provinciale n. 3 del 2006 per la gestione associata dei servizi pubblici locali ad ambito comunitario.

3. La Comunità, in collaborazione con i Comuni, promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse sovracomunale nei settori ambientale, economico, produttivo, commerciale, turistico nonché in quelli sociale, culturale e sportivo.

TITOLO V

Bilancio e finanza della Comunità

Articolo 31.

Principi in materia di autonomia finanziaria e modalità di finanziamento. Patrimonio della Comunità

1. La Comunità ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.
2. La Comunità dispone di autonomia impositiva propria in materia di tasse, tariffe e contributi afferenti i servizi pubblici ad essa trasferiti dai comuni.
3. Le risorse occorrenti per il funzionamento della Comunità sono rappresentate oltre che dai proventi di cui al comma 2, dalle contribuzioni e dai trasferimenti di Regione, Provincia ed altri enti pubblici. I predetti trasferimenti sono effettuati secondo i criteri fissati nelle deliberazioni di trasferimento delle singole funzioni e servizi, e/o nei decreti del Presidente della Provincia aventi ad oggetto le funzioni trasferite dalla Provincia ai Comuni.
4. La provincia assicura il pareggio finanziario del bilancio della Comunità. La Comunità assicura comunque il rispetto del principio dell'obbligo del pareggio del proprio bilancio e degli obiettivi e dei vincoli definiti nell'ambito del patto di stabilità interno con la Provincia.
5. In caso di mancata determinazione dei criteri di cui al comma 3, la ripartizione delle spese avviene secondo criteri direttamente proporzionali all'entità della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.
6. Il costo dei servizi la cui erogazione non è estesa alla totalità dei Comuni è addebitato, al netto degli eventuali proventi direttamente connessi con la fruizione del servizio, ai singoli Comuni beneficiari per la parte di propria competenza.
7. Le tariffe ed i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione.
8. La Comunità dispone di un proprio patrimonio disciplinato da apposito regolamento.
9. Di tutti i beni patrimoniali, mobili ed immobili, deve essere redatto un apposito inventario, compilato secondo quanto stabilito nelle norme vigenti in materia. La struttura competente cura la corretta tenuta dell'inventario, delle successive aggiunte o modificazioni, della conservazione di titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio. Il riepilogo dell'inventario deve essere allegato sia al bilancio di previsione che al conto consuntivo.

TITOLO VI

Organizzazione della Comunità

Articolo 32.

Principi e criteri di gestione

1. La Comunità organizza le strutture e l'attività del personale secondo criteri d'autonomia, funzionalità ed economicità di gestione allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

2. L'organizzazione amministrativa è improntata al criterio della distinzione tra le funzioni d'indirizzo e controllo politico - amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici di governo, e quelle di gestione che sono svolte dalla dirigenza e dai responsabili delle strutture.

3. La gestione consiste nello svolgimento delle attività finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.

4. La struttura è organizzata per aree omogenee alle quali corrispondono le articolazioni amministrative (centri di responsabilità: servizi – uffici), secondo quanto disposto dal regolamento. Le articolazioni della struttura amministrativa sono improntate alla realizzazione degli obiettivi ed operano adottando il criterio della flessibilità.

5. La Comunità può disporre di uffici propri o avvalersi degli uffici di altri Enti pubblici che la costituiscono sulla base di specifiche convenzioni che regolano i rapporti giuridici ed economici nonché le modalità organizzative e di coordinamento.

6. L'assetto organizzativo è determinato secondo i principi di autonomia, professionalità e responsabilità, ed è improntato a criteri di flessibilità in ragione delle funzioni istituzionali e dei programmi dell'Amministrazione.

7. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni all'Ente il regolamento di contabilità individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti. La tecnica del controllo di gestione, anche avvalendosi di strumenti informatici, deve costruire misuratori idonei a valutare periodicamente:

- la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
- la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
- il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
- l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progetto e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

Articolo 33.

Regolamento di organizzazione

1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2006 e nel rispetto dei principi fissati dal presente statuto, il regolamento di organizzazione definisce:

- a) le articolazioni amministrative e le relative competenze, i criteri per la loro organizzazione e per l'assegnazione delle rispettive dotazioni e risorse, l'eventuale previsione di figure dirigenziali o di responsabili delle strutture;
- b) le modalità e i requisiti per l'accesso all'impiego presso la comunità, compreso l'utilizzo della mobilità del personale della provincia e dei Comuni;
- c) la disciplina delle incompatibilità fra l'impiego pubblico ed altre attività nonché i casi di divieto di cumulo di impieghi ed incarichi pubblici;
- d) la possibilità di ricorrere ad incarichi esterni, a tempo determinato, per il reperimento di figure dirigenziali o di elevata professionalità.

2. Con il medesimo regolamento sono altresì determinati i criteri per il conferimento e la revoca della responsabilità dirigenziale e per la attribuzione della titolarità delle strutture a figure dirigenziali, ove previste, o ai responsabili; il regolamento stabilisce la durata degli incarichi, i compiti di gestione amministrativa e tecnica dei dirigenti, l'eventuale costituzione di organismi di coordinamento dei dirigenti e dei responsabili delle strutture.

Articolo 34.

Personale

1. La Comunità dispone di proprio personale nella misura necessaria in relazione alle funzioni esercitate e ai servizi svolti.
2. La Comunità promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la flessibilità nell'impiego delle figure professionali, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.
3. Il miglioramento delle prestazioni del personale viene perseguito anche mediante l'uso diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici, e con la responsabilizzazione dei dipendenti.

Articolo 35.

Segretario generale

1. La Comunità ha un segretario generale che in conformità a quanto previsto dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, esercita le funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi della comunità, partecipando alle relative riunioni, nonché esplica funzioni di garanzia in ordine alla conformità dell'azione amministrativa all'ordinamento giuridico ed in ordine alla trasparenza ed al diritto di accesso agli atti amministrativi.

2. Il segretario svolge inoltre tutte le funzioni previste per la figura del segretario comunale generale.

3. Gli uffici della Comunità hanno unicità di vertice dirigenziale, le cui funzioni sono attribuite al segretario generale. Egli esercita tutte le funzioni amministrative attribuitegli dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ente.

4. Le modalità di esercizio delle funzioni attribuite al segretario generale saranno stabilite nel regolamento degli uffici e dei servizi. Qualora si verifichi la vacanza del posto o la temporanea assenza del titolare, la sostituzione avverrà in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 36.

Funzione dirigenziale

1. Ai dirigenti o, ove non previsti, ai responsabili delle strutture spettano la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. I soggetti di cui al primo comma sono responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte operative. Essi sono direttamente responsabili della correttezza dell'azione amministrativa, dell'efficienza di gestione nonché degli atti di esecuzione dei provvedimenti assunti dagli organi di governo.

3. La valutazione dell'operato dei dirigenti e dei responsabili è effettuata sulla base dei risultati raggiunti in relazione allo stato di attuazione dei programmi stabiliti dalla giunta e dall'assemblea, nonché ai mezzi e alle risorse umane assegnati alle strutture cui sono preposti.

4. Nell'esercizio delle loro funzioni i dirigenti e i responsabili delle strutture rispondono al presidente e ai componenti della giunta dei risultati della loro attività.

TITOLO VII

Modifiche dello statuto

Articolo 37.

Modifica dello statuto

1. La procedura di modifica del presente statuto corrisponde a quella prevista per la sua adozione.

TITOLO VIII

Norme programmatiche, transitorie e finali

Articolo 38.

Norme programmatiche in materia di personale

1. Con la sua costituzione la Comunità provvede alla verifica della dotazione organica complessiva del personale pubblico presente sul suo territorio. Sarà cura della Comunità definire, in un piano programma comunitario, effettuate le opportune verifiche, i fabbisogni complessivi di personale, in funzione della attuazione del programma, stabilito dalle Amministrazioni interessate del territorio stesso.

Articolo 39.

Norme programmatiche in materia di finanziamento della Comunità

1. Con la costituzione della Comunità i Comuni si impegnano a definire un accordo quadro di programma da stipulare tra di essi per il trasferimento alla Comunità di risorse specifiche destinate alla progettazione e alla realizzazione di iniziative, progetti, interventi, opere, di interesse sovracomunale, anche in ambiti diversi da quelli inerenti le competenze trasferite, e avvalendosi dell'istituto della delega amministrativa, anche avuto riguardo ai trasferimenti di risorse da parte della Provincia autonoma di Trento alla Comunità.

Articolo 40.

Norme transitorie in materia di elezione della assemblea

1. Nel caso in cui due o più Comuni procedano alla fusione si applicano comunque le norme dello statuto inerenti la garanzia di rappresentatività per ciascuno dei Comuni procedenti alla fusione per tutta la durata del mandato, fino al rinnovo dell'assemblea.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE CARATTERISTICHE E DEI MOTIVI DELLA SCELTA DELLO STEMMA DELLA "COMUNITA' DI PRIMIERO".

Fin dal XI secolo è documentata l'esistenza della Comunità di Primiero, che raggruppava gli attuali otto comuni. Tale Comunità aveva adottato quale proprio stemma la "LONTRA" raffigurata in diverse forme.

Tra le varie soluzioni iconografiche si possono citare:

- a) vecchio stemma di Primiero come appare da una medaglia Società Veterani Militari del 02.12.1898 (vedi Trotter Corrado Vita Primierotta nei suoi costumi, tradizioni, leggende. Mezzano, 1979. Pag. 17).
- b) Stemma della Comunità di Primiero affrescato sulla loggia interna della Rocca di Riva del Garda.
- c) Stemma della Comunità raffigurato su bassorilievo ligneo conservato nell'abside della Chiesa Arcipretale S. Maria Assunta di Fiera di Primiero.
- d) Attuali stemmi dei Comuni di Tonadico, Mezzano, Imer, Canal San Bovo.

Ad ulteriore illustrazione della funzione e del governo della Comunità di Primiero si riporta di seguito l'illustrazione fattane da RANCHINI Antonio in "*Succinto ragguaglio della Valle di Primiero nominata anticamente Castello della Pietra – anno 1723*" ... "*La Comunità di Primiero s'ha eletto la lontra, ossia Lodra per sua propria e particolar arme ed insegna, e non senza mistero, per essere la Lontra un geroglifico, che dinota illibatezza e purità di persone, che dimorando con perversi, non restano macchiate dalla loro malvagità, a guisa di Lot ed Abramo, i quali benché dimorassero, il primo fra i Sodomiti e il secondo fra i Caldei, non ostante si conservarono innocenti; Onde i Bargagli osservando la Lontra, vestita di sottilissimo pelo ad uscire dall'Aque senza essere bagnata li diede il moto: Né pur bagnata. Con ragione però a lei s'assomiglia la Comunità di Primiero; che con tutte le varie mutazioni di dominio, e con tutto il miscuglio di tante barbare Nazioni, si conservò fra quelle lorde e contaminate genti, pura ed innocente*".

A conclusione di quanto riportato, lo stemma di cui al precedente punto c) risulta esser quello che con più certezza si può ritenere simbolo ufficiale dell'antica comunità, e che nel miglior modo esprime e sottolinea l'analogia fra le istituzioni amministrative (Comunità – Comprensorio – Comunità di Valle) pur con le ovvie diversità dovute alle diverse realtà storico politiche.

Lo stemma così come preposto, pur risultando diverso da tutti gli stemmi già adottati o in uso nei singoli Comuni ben si presta a raffigurare l'obiettivo di una unità delle tre Valli: Cismon, Vanoi e Mis, cui la Comunità di Valle è finalizzata.

Già dal 1984 lo stemma che si propone di adottare per la Comunità di Primiero, è stato riconosciuto e fatto proprio dal Comprensorio di Primiero giusta deliberazione dell'Assemblea nr. 68 di data 25.07.1984.

DESCRIZIONE DELLO STEMMA

Scudo ovale ripartito verticalmente con le seguenti figurazioni:

- al centro Lontra stilizzata in rilievo di colore nero.
Il campo di destra di colore azzurro
Il campo di sinistra di colore verde.
- Cornice e cartiglio in rilievo d'oro.

DESCRIZIONE DEL GONFALONE

Drappo rettangolare ricadente perpendicolarmente bipartito verticalmente in due fasce:

- a sinistra di colore rosso
- a destra di colore bianco

terminanti ad angolo e frangiate d'oro.

Nel centro lo stemma della Comunità di Valle con scritta superiore: "**Comunità di Primiero**" in oro.

